

1. Applicazione delle condizioni generali

1.1. Tutti i rapporti giuridici, attuali o futuri, tra la società per azioni "Deluco", con sede in 8500 Kortrijk, Beneluxpark 25, p. IVA BE 0443.916.639, RPR Gand sezione di Kortrijk (di seguito denominata "Globetrade Deluco") e il cliente, vengono regolati (in ordine gerarchico discendente) da:

- (i) il contratto scritto specifico stipulato tra Globetrade Deluco e il cliente;
- (ii) la conferma d'ordine scritta ("Order Confirmation Sheet" o "OCS");
- (iii) l'accordo quadro scritto tra Globetrade Deluco e il cliente;
- (iv) le presenti condizioni generali;
- (v) il diritto belga.

1.2. Attraverso una richiesta di preventivo, un ordine o la stipula di un contratto, il cliente riconosce di essere venuto a conoscenza delle presenti condizioni generali e di accettare che le stesse saranno applicabili su tutti i rapporti giuridici attuali o futuri tra Globetrade Deluco e il cliente.

1.3. Le presenti condizioni generali prevalgono sempre sulle condizioni del cliente, che non sono opponibili a Globetrade Deluco, neanche nel caso in cui esse determinino di essere le uniche vigenti.

1.4. Qualsiasi deroga dalle presenti condizioni generali deve essere oggetto di accordo scritto tra le parti, è valida esclusivamente per il caso specifico convenuto e non può mai costituire precedente.

1.5. L'eventuale nullità di una o più clausole contenute nelle presenti condizioni o parte di esse non pregiudica la validità e l'applicabilità delle altre clausole e/o del resto della disposizione in questione. In caso di nullità di una o più disposizioni delle presenti condizioni generali, Globetrade Deluco e il cliente converranno se sostituire la/e clausola/e nulla/e con una disposizione equivalente consona allo spirito delle presenti condizioni generali.

2. Preventivi

2.1. Tutti i preventivi (verbali o scritti), i listini prezzi, i cataloghi e le indicazioni presenti sul sito web di Globetrade Deluco si intendono interamente senza impegno e sono da considerarsi esclusivamente inviti al cliente a effettuare un ordine, ove non diversamente indicato in maniera esplicita.

Globetrade Deluco può ritirare in qualsiasi momento tutti i preventivi. In ogni caso, la validità di un preventivo, ove non diversamente indicato sul preventivo stesso, è limitata a 30 giorni.

Qualsiasi modifica a un preventivo comporta la decadenza del preventivo precedente.

2.2. Il prezzo, la descrizione, le caratteristiche, i dati tecnici e le rappresentazioni (disegni e immagini) dei beni indicati nel preventivo o su listini, cataloghi o sul sito web, sono a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti per Globetrade Deluco.

2.3. Tutti i prezzi sono validi salvo aumenti del tasso di cambio. Globetrade Deluco si riserva il diritto di addebitare al cliente gli aumenti valutari a partire dal 3% che si verificassero tra il preventivo e la stipula del contratto.

2.4. Un preventivo è valido esclusivamente per un determinato ordine e non vale per ordini successivi o riordinazioni.

3. Stipula del contratto

3.1. Il contratto tra Globetrade Deluco e il cliente si considera stipulato dopo la firma da parte del cliente di una conferma d'ordine scritta (di seguito denominata "Order Confirmation Sheet" o "OCS") emessa da Globetrade Deluco oppure se il cliente non risponde a tale OCS entro un periodo di dieci giorni. Il contratto entra altresì in vigore quando Globetrade Deluco dà inizio all'esecuzione dell'ordine.

3.2. In caso di collaborazione duratura tra Globetrade Deluco e il cliente, può essere stipulato un accordo quadro contenente le intese generiche tra Globetrade Deluco e il cliente.

Ogni singolo ordine effettuato nel contesto dell'attuazione di detto accordo quadro sarà oggetto di OCS distinto, in cui si convengono le condizioni e le modalità specifiche del singolo ordine.

3.3. Se le trattative si interrompono prima della stipula di un contratto ovvero in caso di annullamento o risoluzione dello stesso da parte del cliente o a suo carico, anche in modo parziale, Globetrade Deluco si riserva il diritto di addebitare al cliente i beni già consegnati e tutte le spese sostenute e le prestazioni fornite, in aggiunta a un risarcimento danni forfettario pari al 10% del prezzo (IVA esclusa) del contratto in oggetto, con un minimo di € 250,00 e fatto salvo il diritto di Globetrade Deluco di risarcimento per eventuale maggior danno.

4. Attuazione del contratto

4.1. Globetrade Deluco può essere vincolata esclusivamente dai seguenti requisiti e particolarità specifici imposti dal cliente, a condizione che essi siano espressamente indicati nell'OCS:

(i) Tutti i requisiti specifici del cliente quanto a caratteristiche, capacità, funzionalità, applicazioni, prestazioni attese, temi, ecc., che devono rispettare i beni forniti da Globetrade Deluco e i loro imballaggi. Ciò vale anche per i requisiti specifici dei beni e dei loro imballaggi nell'ambito della sicurezza alimentare.

(ii) Tutte le particolarità relative all'applicazione prevista dei beni – gruppo di riferimento, paese di destinazione, marketing concept, periodo di rilascio, ecc., e temi, versioni, ecc. da evitare.

(iii) Requisiti di consegna specifici, compresi quelli relativi a tempi e luogo di consegna, modalità di trasporto, confezionamento.

L'OCS dovrà altresì indicare l'eventuale responsabilità di Globetrade Deluco rispetto all'acquisizione di licenze necessarie per i beni e per la loro grafica.

4.2. Modifiche e/o integrazioni dell'OCS – in conseguenza di una modifica e/o un'integrazione dell'ordine da parte del cliente, ovvero per circostanze imprevedute o per qualsiasi altro motivo – sono possibili solo previo accordo tra Globetrade Deluco e il cliente. Tali modifiche e/o integrazioni verranno addebitate al cliente e potrebbero influire sui termini di consegna previsti. Globetrade Deluco e il cliente confermeranno per iscritto il loro accordo in proposito. In assenza di accordo scritto di entrambe le parti in merito a modifiche e/o integrazioni dell'ordine, così come è stato inserito nell'OCS, si presume che le modifiche e/o integrazioni effettuate da Globetrade Deluco siano avvenute nel rispetto delle indicazioni (orali) del cliente.

Il cliente può appellarsi a specifiche esigenze, modifiche e/o integrazioni dell'incarico nei confronti di Globetrade Deluco, soltanto qualora queste siano state confermate per iscritto da Globetrade Deluco.

4.3. I prezzi e i tempi di consegna concordati non valgono per eventuali riordinazioni da parte del cliente.

4.4. Globetrade Deluco fa in modo che i beni e gli eventuali imballaggi rispettino sempre i requisiti indicati nell'OCS. Globetrade Deluco non è responsabile per il rispetto di obblighi giuridici e regolamentari specifici connessi alla fornitura e/o l'impiego dei beni vigenti nel paese di destinazione e/o di impiego dei beni stessi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, requisiti di qualità, obblighi ambientali, richiesta di licenze e norme relative all'importazione, neanche quando a Globetrade Deluco sia stato comunicato il paese di fornitura e/o l'impiego dei beni, eccetto nel caso in cui tali obblighi siano esplicitamente riportati nell'OCS.

4.5. D'accordo con il cliente, si decide per la realizzazione di un prototipo prima di avviare la produzione, inserendolo nell'OCS.

La produzione dei beni può iniziare solo dopo la ricezione dell'approvazione scritta del cliente in merito alla grafica e/o al prototipo presentato, oppure se entro dieci giorni Globetrade Deluco non riceve alcuna osservazione scritta da parte del cliente.

4.6. Globetrade Deluco acquisisce dal cliente schizzi, disegni, modelli, progetti, descrizioni (tecniche), specifiche, scelte dei materiali, calcoli, dimensioni, pesi e altri dati, senza doverne verificare la correttezza e la completezza e senza avere alcuna responsabilità al riguardo. Il cliente è responsabile della correttezza e della completezza ed esonera Globetrade Deluco da eventuali rivendicazioni di terzi al riguardo.

4.7. Globetrade Deluco è autorizzato ad apportare modifiche tecniche necessarie o non funzionali alla composizione e alle proprietà dei beni, senza che il cliente possa far valere alcun diritto in proposito, fintanto che non vengono modificati aspetti della composizione e delle proprietà dei beni segnalati come essenziali dal cliente.

5. Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza

5.1. Il cliente garantisce che i dati da esso forniti non violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi ed esonera Globetrade Deluco da qualsiasi rivendicazione di terzi al riguardo.

In particolare, per quanto riguarda i diritti di licenza necessari per l'attuazione dell'ordine da parte di Globetrade Deluco, il cliente garantisce che l'applicazione dello stesso da parte di Globetrade Deluco non viola la/e licenza/e assegnata/e al cliente. Il cliente comunicherà a Globetrade Deluco tutte le condizioni di licenza ed esonera Globetrade Deluco da ogni rivendicazione del licenziante e di terzi in proposito.

Solo nel caso in cui Globetrade Deluco si vincoli ad acquisire la/e licenza/e necessaria/e per i beni, l'acquisizione e l'osservanza delle relative licenze sarà responsabilità di Globetrade Deluco.

5.2. Globetrade Deluco mantiene i diritti di proprietà, i diritti d'autore e tutti i diritti intellettuali sulle matrici, i modelli, i campioni, i prototipi, i documenti, i progetti, le descrizioni tecniche, i calcoli, i piani, i disegni, gli schizzi, le fotografie, ecc., realizzati nell'ambito dell'attuazione del contratto, indipendentemente dal fatto che, per la loro realizzazione, siano stati addebitati costi al cliente. La fornitura di beni e/o servizi da parte di Globetrade Deluco non comporta alcun trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Globetrade Deluco si riserva, ove non diversamente convenuto, il diritto di utilizzare questi dati anche nella relazione con altri clienti e, se lo desidera, di utilizzarli a fini promozionali.

Un'eccezione si verifica quando Globetrade Deluco ha utilizzato diritti intellettuali provenienti dal cliente o da terzi; in questo caso il cliente, o il terzo in questione, resta proprietario dei propri diritti intellettuali originali esistenti.

5.3. Le matrici, i modelli, i campioni, i prototipi, i documenti, i progetti, le descrizioni tecniche, i calcoli, i piani, i disegni, gli schizzi, le fotografie, ecc., devono essere trattati in maniera riservata fintanto che Globetrade Deluco non li abbia resi pubblici e, senza previa autorizzazione scritta di Globetrade Deluco, non possono essere copiati, utilizzati per scopi diversi da quelli previsti né mostrati a terzi, e devono essere immediatamente restituiti in caso di semplice richiesta di Globetrade Deluco.

5.4. Qualsiasi violazione del presente Articolo 5 comporta il pagamento di un rimborso forfettario a Globetrade Deluco pari a € 25.000,00 per ciascuna violazione dimostrata, fatto salvo il diritto di Globetrade Deluco di richiedere un risarcimento danni superiore basato sul danno effettivamente subito.

Tale obbligo resta in vigore anche al termine del contratto tra Globetrade Deluco e il cliente, almeno fintanto che i dati non siano diventati di dominio pubblico, senza responsabilità del cliente.

6. Prezzo

6.1. Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa.

6.2. Se tra la data del preventivo e l'attuazione del contratto, ovvero nel caso in cui la fornitura dei beni avvenga oltre tre mesi dopo l'attuazione del contratto, il prezzo finale dei beni varia di oltre l'8%, ad esempio in conseguenza di un aumento dei prezzi dei fornitori di Globetrade Deluco, dei prezzi di materie prime e materiali, salari e oneri sociali, di costi imposti dalle autorità, prelievi, prelievi (ambientali) e imposte, diritti di importazione ed esportazione, spese di trasporto o premi assicurativi, Globetrade Deluco ha diritto ad applicare una modifica equa dei prezzi.

6.3. I costi relativi allo sviluppo e ai materiali ad esempio di matrici, specifiche per la produzione dei beni ordinati dal cliente, vengono addebitati al cliente. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5.2, queste restano di proprietà di Globetrade Deluco, anche nel caso in cui siano stati addebitati al cliente dei costi per la loro realizzazione.

7. Pagamento

7.1. Fatte salve disposizioni scritte contrarie, come ad esempio l'esplicita indicazione in fattura di una data di scadenza, tutte le fatture vanno saldate integralmente entro 30 giorni a partire dalla data di fatturazione.

Le fatture (salvo se diversamente concordato in maniera esplicita) devono essere pagate senza decurtazioni mediante bonifico sul numero di conto corrente bancario intestato a Globetrade Deluco indicato in fattura.

7.2. Salvo se diversamente concordato, Globetrade Deluco fatturerà sempre al cliente un anticipo pari al 30% del prezzo complessivo. La produzione dei beni viene in ogni caso avviata solo a seguito della ricezione del pagamento dell'anticipo. Un eventuale ritardo nel pagamento dell'anticipo fa decadere i termini di consegna previsti.

7.3. Globetrade Deluco si riserva altresì il diritto – nel contratto stesso o durante la sua attuazione, in caso di richiesta di procedimento di riorganizzazione giudiziaria da parte del cliente, o una misura di protezione contro i creditori o un altro caso di concorso – di richiedere allo stesso un ulteriore anticipo, il pagamento integrale o una garanzia bancaria prima di procedere (o proseguire) con l'attuazione del contratto. Qualora il cliente si rifiuti di adempiere, Globetrade Deluco si riserva il diritto di annullare l'intero ordine o parte di esso, dando applicazione alle disposizioni dell'articolo 3.3.

7.4. Se la fornitura è divisa in lotti, ogni spedizione verrà fatturata separatamente.

7.5. Le fatture possono essere contestate solo per iscritto entro i sette giorni successivi alla data di fatturazione, con indicazione della data e del numero della fattura e con una motivazione dettagliata della contestazione.

7.6. Il pagamento incondizionato di una parte dell'importo della fattura costituisce un'esplicita accettazione della fattura stessa.

I pagamenti parziali vengono sempre accettati riservandosi ogni diritto e senza pregiudizio alcuno, e imputati prima alle spese di riscossione, poi alla penale, agli interessi maturati e, in ultimo, alla quota capitale, dando precedenza alla quota capitale non liquidata meno recente.

8. Ritardo nei pagamenti

8.1. In caso di mancato pagamento o pagamento incompleto alla data di scadenza della fattura, all'importo arretrato, di diritto e senza messa in mora (anche in caso di riconoscimento di un periodo di deroga), si aggiungono:

(i) un interesse di mora pari all'1% per ogni mese arretrato, in cui si considera per intero ogni mese iniziato;

(ii) un risarcimento danni forfettario pari al 10% dell'importo della fattura, con un minimo di € 200,00 (IVA esclusa), fatto salvo il diritto di Globetrade Deluco di dimostrare danni maggiori;

(iii) tutte le spese di riscossione giudiziali e stragiudiziali stimato al 10% dell'importo da incassare.

8.2. Quando il cliente non adempie alle proprie obbligazioni – ad esempio quando non rispetti o non rispetti interamente uno o più impegni ancora da liquidare – o in caso di fallimento, scioglimento giudiziario o amichevole, cessazione dei pagamenti, atti di esecuzione giudiziaria nei confronti del cliente, così come qualsiasi altro fatto che indichi insolvibilità o un rischio di insolvibilità:

(i) Globetrade Deluco non è più tenuta ad attuare il contratto (o continuare a farlo) e può sospendere immediatamente e senza previa notifica tutte le proprie forniture;

(ii) l'importo dovuto di tutte le fatture, anche quelle non scadute, diviene immediatamente esigibile di diritto e compensa legalmente qualsiasi reclamo del cliente nei confronti di Globetrade Deluco;

(iii) Globetrade Deluco si riserva il diritto di risolvere di diritto il contratto in questione e tutti gli altri contratti, quattordici giorni dopo la vana messa in mora del cliente, mediante lettera raccomandata, dando applicazione alle disposizioni dell'articolo 3.3.;

(iv) decadono tutte le condizioni di pagamento autorizzate e Globetrade Deluco può decidere di dare applicazione al contratto esclusivamente alla rigorosa condizione che venga liquidato il prezzo dovuto prima di procedere alla produzione e alla fornitura.

9. Tempi di fornitura

9.1. Globetrade Deluco si impegna sempre a rispettare i tempi di fornitura previsti. Solo nel caso in cui i tempi di fornitura indicati vengano superati di oltre trenta giorni, potrà essere riconosciuta una compensazione commerciale intesa a coprire l'intero danno subito dal cliente e non cumulabile con altre rivendicazioni dello stesso relative al ritardo nella fornitura.

Il superamento dei tempi di fornitura previsti non può essere motivo di interruzione, annullamento o recessione del contratto nei

confronti di Globetrade Deluco e non solleva il cliente dai propri obblighi.

9.2. I tempi di fornitura previsti decadono automaticamente:

(i) nel caso in cui Globetrade Deluco non disponga per tempo di tutti i dati, le specifiche e le istruzioni necessari del cliente;

(ii) nel caso in cui Globetrade Deluco non disponga per tempo delle autorizzazioni del licenziante, quando il cliente è responsabile dell'acquisizione delle licenze necessarie;

(iii) in caso di tardivo pagamento dell'anticipo, ovvero del prezzo intero se così convenuto, o di presentazione tardiva della garanzia bancaria, qualora sia stato stipulato che il cliente deve pagare il prezzo (del tutto o in parte) o deve presentare una garanzia bancaria prima che Globetrade Deluco sia tenuta ad attuare il contratto;

(iv) nel caso in cui Globetrade Deluco non disponga per tempo dell'autorizzazione del cliente in merito alla grafica e/o a un prototipo ai sensi dell'articolo 4.5;

(v) in caso di modifiche o di aggiunte all'ordine, rispetto a quanto convenuto nell'OCS (anche per quanto concerne le modalità di fornitura e imballaggio);

(vi) in caso di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, così come descritti all'articolo 13.

10. Fornitura

10.1. Per motivi di produzione, imballaggio o altro, il numero di beni forniti può discostarsi al massimo del 5% rispetto alla quantità convenuta, per eccesso o per difetto.

10.2. I beni vengono forniti ai sensi delle Incoterms (2020), come indicato sull'OCS.

10.3. Se il cliente ha richieste specifiche quanto a imballaggio e trasporto e/o desidera che la consegna avvenga a più di un indirizzo, ciò andrà indicato sull'OCS. Tali richieste specifiche presentate dal cliente solo successivamente verranno addebitate separatamente e comportano la decadenza dei tempi di fornitura originariamente convenuti.

10.4. Qualora i beni acquistati non vengano presi in consegna dal cliente alla data e nel luogo di fornitura indicato al cliente, gli stessi si presumeranno forniti nei tempi previsti, senza necessità di costituzione in mora. Verranno immagazzinati presso Globetrade Deluco, a spese e a rischio del cliente, ivi compreso il rischio di incendio. In quel caso, Globetrade Deluco si riserva il diritto di addebitare al cliente tutti i costi, ivi compresi i costi di stoccaggio.

10.5. In caso di fornitura dei beni su pallet europeo o usa e getta, in occasione della consegna il cliente deve mettere a disposizione del trasportatore un pari quantitativo di pallet dello stesso tipo e qualità. I pallet forniti non sostituiti dal cliente verranno fatturati separatamente.

11. Reclami

11.1. Alla consegna dei beni, il cliente è tenuto a verificare immediatamente la conformità della fornitura, ad esempio controllando: la correttezza del luogo di fornitura, delle quantità (fatto salvo quanto disposto all'articolo 10.1), della composizione, delle dimensioni, e rilevando difetti visibili, ecc.

Eventuali reclami relativi ad anomalie immediatamente riscontrabili e/o la mancata conformità della fornitura sono ammissibili solo se notificati per iscritto dal cliente entro i sette giorni successivi alla fornitura dei beni stessi e, in ogni caso, prima del loro (intero o parziale) utilizzo, rivendita o consegna a terzi, messa in servizio, trasformazione e/o lavorazione; in assenza di tale notifica, i beni si considerano irrevocabilmente accettati dal cliente.

11.2. Qualsiasi reclamo basato su vizi occulti dei beni deve essere notificato dal cliente per iscritto a Globetrade Deluco con una descrizione chiara del problema individuato, entro venti giorni dalla distribuzione da parte del cliente ed entro e non oltre il termine di due mesi dalla fornitura da parte di Globetrade Deluco al cliente.

11.3. La preventiva approvazione da parte del cliente della grafica e/o di un prototipo dei beni forniti, implica l'approvazione del cliente di tutti gli elementi a disposizione del cliente in occasione dell'approvazione o che lo stesso avrebbe dovuto notare, ivi compreso il concept, le funzionalità, le dimensioni e tutte le altre caratteristiche visibili dei beni. Dopo detta approvazione, il cliente non può fare più alcuna recriminazione sulla base degli elementi che siano già stati, o avrebbero potuto essere, osservati in occasione dell'approvazione preventiva.

11.4. Dopo aver riscontrato qualsiasi difetto, il cliente è obbligato a interrompere immediatamente l'utilizzo, la trasformazione e/o la lavorazione dei beni in questione e, successivamente, di fare quanto ragionevolmente possibile per evitare (ulteriori) danni.

11.5. Il cliente è tenuto a prestare tutta la collaborazione richiesta da Globetrade Deluco per l'indagine del reclamo, mettendo tra l'altro in condizione Globetrade Deluco di (far) condurre (in loco) un'indagine circa le condizioni di lavorazione, trasformazione e/o utilizzo dei beni. Globetrade Deluco si riserva il diritto di accertare i vizi sul posto insieme al cliente e di ricercarne le cause.

Un'eventuale riconsegna o restituzione dei beni può avvenire solo con preventivo accordo scritto da parte di Globetrade Deluco. In nessun caso, Globetrade Deluco è responsabile della perdita o del danno subito dai beni restituiti, fino al momento in cui gli stessi vengono accettati nei propri edifici aziendali. In mancanza di accordo sulla riconsegna o la restituzione dei beni difettosi, tutti i resi verranno rifiutati e tutti i costi verranno addebitati al cliente.

Nel caso in cui non risulti possibile o opportuna un'indagine in loco e il bene difettoso non possa nemmeno essere restituito a Globetrade Deluco, è necessario trasmettere a Globetrade Deluco almeno le seguenti informazioni:

(i) data di utilizzo, messa in servizio, trasformazione e/o lavorazione del bene difettoso;

(ii) descrizione del vizio, documentato mediante fotografie;

(iii) data di produzione, numero di serie, tipo

in caso contrario, Globetrade Deluco non potrà mai essere obbligata a risarcire eventuali danni.

11.6. Il cliente è tenuto al rimborso dei costi sostenuti a seguito di reclami ingiustificati compresi i costi di procedimenti (legali) e le parcelle degli avvocati.

12. Responsabilità

12.1. Eccetto ove diversamente ed espressamente concordato, i beni vengono offerti secondo il principio di fondo che il cliente abbia adottato tutte le misure per accertare che i beni siano idonei all'utilizzo previsto e per le modalità specifiche di lavorazione, ivi compresa, ad esempio, la modalità di imballaggio da parte del cliente stesso dei beni forniti.

L'impiego, l'utilizzo e la lavorazione dei beni da parte del cliente stesso o da parte di terzi avviene sotto la completa responsabilità e a rischio del cliente. Globetrade Deluco non può in alcun modo essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dal riscontro della mancata idoneità dei beni per l'impiego previsto, ovvero che gli stessi non possono essere lavorati nel modo previsto, salvo che e nella misura in cui l'impiego specifico e la modalità di lavorazione siano state inserite dettagliatamente nell'OCS.

12.2. Differenze non funzionali tra le specifiche e le indicazioni di qualità e la versione effettiva dei beni forniti e difformità esigue con le tolleranze abituali (ad esempio, ma non esclusivamente, per quanto concerne il colore) non costituiranno per il cliente motivo di reclamo, richiesta di risarcimento danni o di altro genere, né di risoluzione, annullamento o scioglimento del contratto.

La valutazione di tale difformità deve prendere in considerazione una quota rappresentativa della fornitura, di modo che la fornitura non possa essere rifiutata solo sulla base di alcuni suoi esemplari.

12.3. Nel caso in cui vengano richiamati prodotti inerenti ai beni forniti, il cliente è tenuto a collaborare e non gli è consentito diffondere ulteriormente i beni. La garanzia di Globetrade Deluco decade in caso di danni derivanti dall'ulteriore diffusione dei beni avvenuta dopo una simile campagna di richiamo.

12.4. La responsabilità di Globetrade Deluco si limita in ogni caso, a sua piena discrezione, alla sostituzione, alla riparazione o all'integrazione di beni mancanti o difettosi.

Se la sostituzione, la riparazione o l'integrazione non sono (più) possibili o utili, il cliente ha diritto, in sostituzione, a un rimborso del danno subito. La responsabilità di Globetrade Deluco non supererà mai il valore di fattura dei beni difettosi.

12.5. La garanzia di Globetrade Deluco decade una volta decorso uno dei termini indicati all'articolo 11.

In aggiunta, il cliente non può rivalersi sulla garanzia di Globetrade Deluco per:

(i) danni derivanti da dati e istruzioni errati, incompleti o tardivi del cliente (come schizzi, disegni, modelli, progetti, descrizioni (tecniche), calcoli, specifiche, funzionalità, scelte di materiali, dimensioni, indicazioni di peso e simili);

(ii) danni causati direttamente o indirettamente da un atto del cliente o di un terzo, sia per colpa che per negligenza;

(iii) danni derivanti da un impiego, una manipolazione, un carico e/o un'usura anomali, impropri o straordinari dei beni, danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni di Globetrade Deluco e danni causati dall'impiego dei beni per finalità diverse da quelle previste;

(iv) danni insorti dopo la fornitura al cliente, che non era ancora presente, anche impropriamente, al momento della fornitura, ma derivante dalla manipolazione da parte del cliente stesso o di un terzo, o dall'errato immagazzinamento o conservazione dei beni, come ad esempio lo stoccaggio in condizioni di umidità non idonee e la conservazione in atmosfera non sicura dal punto di vista alimentare o tossica;

(v) ulteriori danni dovuti a impiego, trasformazione e/o lavorazione dei beni avvenuti in seguito all'accertamento di un difetto;

(vi) danni emergenti a seguito dell'ulteriore diffusione dei beni dopo lo svolgimento di una procedura di richiamo o rivendicazioni inerenti a beni venduti, laddove gli stessi fossero destinati esclusivamente a finalità promozionali;

(vii) danni indiretti e conseguenti, come, a titolo esemplificativo, perdite di getto, danni d'immagine, danni a terzi e/o danni ai prodotti con i quali siano entrati in contatto i beni;

(viii) danni derivanti da cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 13.

13. Forza maggiore e disagio

13.1. Globetrade Deluco non è responsabile per eventuali mancanze nell'adempimento dei propri obblighi causate da forza maggiore o disagio.

Casi di forza maggiore o disagio danno diritto a Globetrade Deluco di sospendere temporaneamente l'adempimento dei propri obblighi.

13.2. Sono convenzionalmente considerati casi di forza maggiore, tutte le circostanze che erano ragionevolmente imprevedibili e inevitabili al momento della conclusione del contratto e che creano l'impossibilità del contratto o delle prestazioni di Globetrade Deluco o del cliente. l'accordo più oneroso o più difficile di quanto normalmente previsto, per cui non sarebbe ragionevole richiedere a

Globetrade Deluco o al cliente di eseguire o eseguire comunque l'accordo alle condizioni originarie.

Convenzionalmente considerato come un caso di disagio: imprevisti esterni diversi da un caso di forza maggiore di natura tale da rendere impossibile o almeno estremamente difficile per le parti l'adempimento degli obblighi contrattuali. Quando si verifica un caso di disagio, le parti rinegoziano i termini del contratto.

Nel caso in cui la situazione di forza maggiore duri più di un mese, Globetrade Deluco così come il cliente hanno il diritto di recedere dal contratto mediante semplice notifica scritta, senza che Globetrade Deluco sia o possa essere obbligata a pagare alcun risarcimento. Se del caso, il cliente è tenuto a pagare tutti i costi già sostenuti e tutte le prestazioni già consegnate alla data di sospensione o risoluzione.

Forza maggiore o disagio include, ma non è limitato a: guerra, scioperi (anche alla dogana) e serrate, malattie, carenza di personale, circostanze organizzative aziendali, sequestro (anche da parte della dogana o della polizia), condizioni naturali e meteorologiche, incendi, rottura di macchine o utensili, divieti e ostacoli di esportazione e importazione, ritardi nello sdoganamento o altri ritardi in dogana, come trattenuta della merce per controllo fisico, forza maggiore presso fornitori o trasportatori di Globetrade Deluco, ecc.

14.Netting

Ai sensi delle disposizioni della Legge belga sulle garanzie finanziarie del 15 dicembre 2004, in caso di procedimento di riorganizzazione giudiziaria, fallimento o altra procedura di concorrenza presso il cliente, Globetrade Deluco e il cliente compensano e saldano automaticamente e di diritto i crediti attualmente esistenti e futuri dell'uno verso l'altro.

Questa compensazione del credito sarà in ogni caso opponibile al curatore e agli altri creditori concorrenti, che non si potranno quindi opporre alla compensazione del credito esercitata dalle parti.

15.Riserva di proprietà

15.1.I beni forniti da Globetrade Deluco restano di proprietà di Globetrade Deluco fino al completo pagamento dell'importo dovuto (quota capitale, interessi e costi) da parte del cliente, anche dopo la loro lavorazione, miscelazione e incorporazione.

Al cliente è vietato vendere o impegnare a terzi i beni forniti, gravarli di ipoteca o disporne in altro modo, fino al completo pagamento del prezzo.

15.2.Nel caso in cui il cliente rivenda i beni appartenenti a Globetrade Deluco da lui stesso lavorati, miscelati o incorporati, questi trasferisce i crediti derivanti da tale rivendita a Globetrade Deluco. Il cliente è tenuto a far pervenire a Globetrade Deluco l'importo ricevuto per i beni su cui vige la riserva di proprietà, come risarcimento per la risoluzione del diritto di proprietà di Globetrade Deluco e come garanzia per Globetrade Deluco a concorrenza del

valore dei beni su cui sussiste tale diritto di proprietà. Gli anticipi pagati restano acquisiti da Globetrade Deluco come risarcimento per le possibili perdite in fase di rivendita.

15.3.La lavorazione dei beni da parte del cliente non comporta alcun passaggio dei diritti di proprietà. In caso di lavorazione dei beni in altri prodotti, Globetrade Deluco diventa co-proprietaria del nuovo prodotto per un importo pari al valore dei beni per i quali sussiste la riserva di proprietà, fino al completo pagamento del prezzo fermo restando il diritto di Globetrade Deluco al risarcimento dell'intero danno subito.

15.4.I diversi accordi/transazioni tra le parti si considerano facenti parte di un unico insieme economico, tale che Globetrade Deluco detiene sempre una riserva di proprietà sui beni in quel momento in possesso del cliente, fintanto che il cliente ha un debito aperto nei confronti di Globetrade Deluco.

15.5.Parimenti si conviene tra le parti che Globetrade Deluco gode sempre di un diritto di pegno sui beni del cliente, in quel momento in possesso di Globetrade Deluco, fintanto che sussiste un debito aperto del cliente nei confronti di Globetrade Deluco.

15.6.La suddetta riserva di proprietà non modifica in alcun modo la disciplina in materia di passaggio del rischio ai sensi dell'articolo 10.

16.Trattamento dei dati personali

16.1.Il cliente autorizza Globetrade Deluco a inserire i dati personali forniti dal cliente in una banca dati automatizzata. Nel merito, Globetrade Deluco agisce in ottemperanza alla legge belga sul trattamento dei dati personali del 8 dicembre 1992.

Questi dati possono essere utilizzati ai fini dell'attuazione del contratto, dell'amministrazione della banca dati clienti e della conduzione di campagne informative e promozionali in relazione ai beni offerti da Globetrade Deluco nell'ambito del rapporto contrattuale tra Globetrade Deluco e il cliente.

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i propri dati gli vengano comunicati e vengano aggiornati. Qualora il cliente non desideri più ricevere informazioni commerciali da parte di Globetrade Deluco, dovrà darne notizia a Globetrade Deluco.

16.2.Il cliente acconsente che Globetrade Deluco utilizzi esemplari o materiale fotografico dei beni forniti per scopi pubblicitari, ivi compresa la pubblicazione su siti web o dépliant anche se si è fatto uso di diritti intellettuali appartenenti al cliente o a terzi, salvo diverso accordo nell'OCS.

17.Nessuna rinuncia ai diritti

La mancata applicazione (ripetuta) da parte di Globetrade Deluco di qualsiasi diritto può essere unicamente interpretata come accettazione di una determinata condizione e non comporta alcuna preclusione.

18. Proporzionalità delle condizioni

Per determinare i termini e le condizioni generali, i rischi delle parti sono stati soppesati e suddivisi tra loro.

19. Tribunali competenti e diritto applicabile

19.1. In caso di controversia circa l'esecuzione e/o l'interpretazione delle presenti condizioni generali, nonché di qualsiasi altro accordo sussistente tra Globetrade Deluco e il cliente, sono competenti esclusivamente le corti e i tribunali competenti sul territorio dove ha sede Globetrade Deluco.

19.2. Il diritto applicabile è quello belga.

20. Lingua

Le presenti Condizioni generali sono disponibili, dietro semplice richiesta, in lingua francese, inglese e olandese, possono essere consultati anche in tutte queste lingue sul sito www.globetrade.be/general-terms.php

L'unica versione autentica delle presenti Condizioni generali è quella in lingua olandese.